

Proposta n°05 dell'Area QUARTA Data 30.04.2019		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Originale di deliberazione della
Giunta Municipale

N° del Reg. <u>76</u> Data <u>07-05-2019</u>	OGGETTO	<i>Approvazione schema regolamento per disciplina del commercio su aree pubbliche e del mercato settimanale</i>
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio 2019</p> ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____	NOTE	

L'anno duemiladiciannove sette del mese di Maggio alle ore 12,20 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Girolamo Billante	X	
3) Componente Rita Di Maggio	X	
4) Componente Maria Giambona	X	
5) Componente Aldo Sollami	X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Su direttiva dell'A.C. il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Regolamento per disciplina del commercio su aree pubbliche e del mercato settimanale"**.

Premesso:

che è necessario regolamentare il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, secondo i principi stabiliti dalle L.R. 1 marzo 1995 n. 18, L.R. 8 gennaio 1996 n. 2, L.R. 22 dicembre 1999 n. 28 e dalla Circolare esplicativa dell'Ass.to Reg.le della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della pesca 6 aprile 1996 prot. 4754;

che nel contempo è necessario individuare le aree per lo svolgimento del mercato settimanale e l'assegnazione dei relativi posteggi;

visto il vigente regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

visto il vigente O.R.EE.LL.;

PROPONE DI DELIBERARE

Approvare l'allegato schema di Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche e del mercato settimanale.

Il Responsabile del Procedimento
Istr. Dir. vo *Vito Riccobono*

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.



Il Funzionario Responsabile Area IV
Dott. *Paolo Modica*

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.


Il Responsabile dell'Area II
Rag. *F.R. Di Maggio*

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione  espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e con la seguente separata votazione
..... 

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.



COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E
DEL MERCATO SETTIMANALE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE E DEL MERCATO SETTIMANALE**

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 OBIETTIVI, FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, secondo i principi stabiliti dalle L.R. 1 marzo 1995 n. 18, L.R. 8 gennaio 1996 n. 2, L.R. 22 dicembre 1999 n. 28 e dalla Circolare esplicativa dell'Ass.to Reg.le della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della pesca 6 aprile 1996 prot. 4754.
2. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
3. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "aree pubbliche" si intendono strade, vicoli, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - b) per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;

ART. 2 AREE DESTINATE AL MERCATO

1. L'area pubblica destinata all'esercizio del mercato settimanale, con posteggio fisso e contiguo è via Caduti di Nassiriya.
2. I posteggi hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dalle unità mobili attrezzate come punti vendita e, ove logisticamente possibile, dalle unità mobili non attrezzate.

La misura massima dei posteggi è così stabilita:
27 posteggi di dimensioni 8 x 3
8 posteggi di dimensioni 3 x 3 da utilizzare per il mercato del contadino
4 posteggi di dimensioni 3 x 3 da utilizzare per gli artigiani
3. Eventuali deroghe alle misure così stabilite potranno essere concesse dal Sindaco in casi di comprovata necessità e attinenti alle caratteristiche delle attrezzature e dell'autoveicolo posseduto, compatibilmente con le aree pubbliche determinate al precedente art. 2 del presente Regolamento.
4. Le aree dei posteggi sono delimitate mediante segnaletica orizzontale e numerazione progressiva, così come mostrate nella planimetria allegata.

ART. 3 REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI

In relazione a quanto disposto dall'art.4 D.A. 9 giugno 1996, il settore competente tiene apposito registro in cui vengono annotati i dati significativi di tutte le autorizzazioni rilasciate e delle eventuali variazioni

ART. 4 MODULARIO

Ai fini della trattazione delle pratiche relative al commercio su aree pubbliche sono da usare i moduli previsti dall'art.19, comma 1 della l.r. 18/95, nonché quelli predisposti dal responsabile del settore secondo le indicazioni di massima rilevabili dalla legislazione vigente al momento della attivazione del procedimento amministrativo.

ART. 5 PERIODICITA' ED ORARI DEL MERCATO SETTIMANALE LOCALE

1. Il mercato locale si effettua con periodicità settimanale, mediante l'occupazione dell'area pubblica data in concessione ad ogni singolo Operatore, che lo costituisce in un insieme di "posteggi", contigui e adiacenti tra di loro, nel giorno di Sabato.
2. Quando la giornata di mercato ricade in giorno festivo, il mercato locale non sarà effettuato; il Sindaco, previa richiesta degli Operatori o dell'Associazione di Categoria, può anticiparlo, posticiparlo o confermarlo dandone pubblico avviso mediante ordinanza.
3. L'orario di svolgimento di mercato è consentito per otto ore consecutive ed è fissato nel modo seguente: dalle ore 07,30 alle ore 15,30.
4. E' data facoltà all'Operatore di allestire l'attrezzatura ed il banco di vendita per l'esercizio della propria attività trenta minuti prima dell'orario d'inizio di mercato, mentre è obbligatorio lo sgombero dell'area pubblica occupata entro e non oltre l'orario di fine mercato stabilito dal comma 3 del presente articolo.

ART. 6 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. La durata della concessione del posteggio è fissata in anni dieci a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore e il giorno di svolgimento del mercato. La concessione può essere rinnovata.
2. I posteggi in atto non assegnati o che si renderanno vuoti a seguito di rinuncia, revoca o decadenza, possono:
 - a) essere concessi dal sindaco agli operatori aventi diritto, ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 5, della L.R. n° 18/95;
 - b) essere concessi dal Sindaco agli operatori che hanno presentato istanza di ampliamento del posteggio attiguo di cui sono assegnatari;
 - c) essere soppressi dal Sindaco per motivi logistici, di viabilità o di forza maggiore appositamente motivati.

ART. 7 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. Ogni Sabato i posteggi non occupati entro le ore 8,00 (otto) dai titolari aventi diritto, sono assegnati, limitatamente alle medesime rispettive giornate, ai titolari di Autorizzazione Amministrativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della L.R. n° 18/95, che hanno presentato regolare istanza entro e non oltre il **31 gennaio di ogni anno solare**.
2. Le istanze presentate dagli operatori oltre il 31 gennaio di ogni anno solare, saranno prese in considerazione, in ordine cronologico, successivamente allo scorrimento della graduatoria vigente.

ART. 8 MANCATA OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO, ASSENZE

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, entro le ore otto, perde il diritto all'esercizio dell'attività di mercato, per quel solo giorno e senza rimborso della tassa pagata. Il concessionario titolare del posteggio, che arriva dopo le ore otto, potrà occupare altro posto, designato dagli operatori di P.M., nel caso in cui si ha disponibilità.
2. In caso di assenza per malattia o per altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione del posteggio deve comunicare, entro e non oltre i 4 giorni successivi, al Sindaco richiesta motivata e documentata di conservazione del posteggio.
3. Il concessionario che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare (n° 12 mercati) decade dalla concessione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli Operatori assegnatari appartenenti al settore "Imprenditori Agricoli", in quanto la produzione e la vendita dei prodotti ricavati dal suolo possono essere limitate per stagione.

ART. 9 LIBRETTO DI POSTEGGIO

1. E' istituito un Registro del mercato, depositato presso il Comando di Polizia Municipale, nel quale sono elencati gli Operatori concessionari di posteggio.
2. Nel registro dovranno essere riportate le generalità del concessionario, gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa di cui all'art. 1, comma 2. Lett. b) della L.R. n. 18/95, il settore merceologico, le dimensioni del posteggio e la T.O.S.A.P. dovuta, nonché le assenze per l'anno solare.
3. Il Comune rilascia a tutti i concessionari, un apposito libretto di posteggio, munito di fotografia, nel quale sono riportati gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa, il settore merceologico, il numero del posteggio, i metri concessi e le vidimazioni annuali. Ogni concessionario di posteggio ha l'obbligo di tenere esposto il predetto documento durante l'attività di mercato.

ART. 10 AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

1. Nell'area del mercato, durante l'orario di vendita, è assolutamente vietata la pubblicità mediante l'uso di mezzi sonori di qualsiasi tipo, schiamazzi e urla da banditore.
2. Ai titolari, venditori di dischi, compact-disk, musicassette, etc., è consentito l'uso di apparecchiature di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita della merce, mantenendo sempre il volume di tale apparecchiatura entro i limiti di moderazione, in modo tale da non arrecare disturbo.

ART. 11 TENDE, TETTOIE, CARTELLI

1. E' consentito collocare nei mercati tende, tettoie e simili, con funzione di riparo dagli agenti atmosferici, in osservanza alle norme vigenti in materia e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Le dimensioni dei suddetti mezzi di riparo non devono eccedere le dimensioni del posteggio

ART. 12 DIVIETI

1. Nell'ambito dei mercati è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.

2. E' vietato l'ingresso nei mercati alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni, ai saltimbanchi, ai giocolieri, ai suonatori e ai venditori in forma itinerante.
3. I concessionari dei posteggi non potranno:
 - Modificare l'area pubblica concessa;
 - Occupare superficie maggiore di quella assegnata;
 - Invadere, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni;
 - Svolgere attività di vendita con mezzi (carrelli carrozzine, contenitori vari, etc.) collocati al di fuori e/o eccedenti il limite del posteggio;
 - Tenere le tende solari eventualmente utilizzate ad altezza inferiore a m. 2,00 dal piano stradale;
 - Turbare l'ordine pubblico e il regolare svolgimento del mercato;
 - Tenere materiali infiammabili;
 - Accendere e provocare fuochi.

ART. 13 VIGILANZA

1. Al Comando di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.
2. Al suddetto Comando spetta:
 - a) la collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati;
 - b) il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
 - c) l'accertamento del mancato utilizzo del posteggio assegnato a ciascun operatore;
 - d) la vigilanza igienico-sanitaria di cui al precedente art. 23 del presente regolamento.

ART. 14 GESTIONE, ORDINE E DISCIPLINA DEL MERCATO

1. Il mercato locale è gestito direttamente dal Comune.
2. La direzione e la competenza è affidata al Responsabile del settore "attività produttive".
3. L'ordine, la disciplina e il controllo nel mercato locale sono assicurati dagli Operatori di Polizia Municipale che svolgono il servizio di Ordine Pubblico.

ART. 15 SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA DEI MERCATI

1. Lo spostamento di luogo dei mercati può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:
 - Rifare strade, piazze, condutture idriche e fognarie;
 - Evitare crolli e smottamenti;
 - Assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;
 - Assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.
2. Dello spostamento di luogo e/o di data del mercato, l'Amministrazione Comunale, dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima.

ART. 16 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. Il sindaco, con propria ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni relative alla circolazione ed alla sosta dei veicoli, per le aree pubbliche interessate all'esercizio di attività di mercato con la messa in opera della relativa segnaletica verticale.

ART. 17
PROCEDURA E REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, al Sindaco. La stessa domanda deve essere spedita obbligatoriamente, a mezzo raccomandata o PEC all'indirizzo protocollo.comunecapaci@pec unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (art. 3, comma 11, della L. n. 127/97, recepita con L.R. 07.09.1998, n. 23). Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
 - Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
 - Il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;
 - Il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
 - Il possesso dell'iscrizione al R.E.C. indicando la Camera di Commercio I.A.A. presso la quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta;
3. L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società regolarmente costituite
4. Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata o della PEC, con la quale viene inviata la domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

ART. 18
CESSIONE POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio può essere ceduta solo e unitamente all'azienda commerciale, ai sensi dell'art.8 comma 10 della l.r. n. 18/95
2. Il cambio di attività settoriale, in linea di principio, non costituisce motivo di decadimento della concessione, che verrà conservata in attesa della liberazione di analogo posteggio nel nuovo settore di appartenenza.

ART. 19
TASSE DI POSTEGGIO

1. Ai sensi del vigente regolamento comunale sulla TOSAP, la tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) deve esser corrisposta, dopo la stipula di apposita convenzione annuale tra il concessionario e l'Ente.
2. Unitamente alla T.O.S.A.P. e alla TARSU, il concessionario è tenuto a corrispondere una tassa di posteggio determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale a fronte dei servizi giornalieri resi dal Comune.
3. La tassazione di cui al presente articolo deve essere pagata in due rate semestrali anticipate (gennaio e luglio di ogni anno).
4. Decorsi trenta giorni dai termini fissati per effettuare i versamenti (gennaio e luglio di ogni anno) di cui commi ai precedenti l'operatore moroso decade dal diritto della concessione del posteggio nonché dell'Autorizzazione Amministrativa.
5. Le somme introitate dovranno essere utilizzate essenzialmente per la gestione pratica del mercato, per il miglioramento delle strutture e per una funzionale erogazione dei servizi agli operatori ed ai cittadini.

ART. 20

NORME IGIENICO-SANITARIE

1. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, nel rispetto dei requisiti previsti dall'Ordinanza del Ministero della salute del 03.04.2002.
2. Gli operatori che vendono prodotti alimentari, ivi compresi i loro dipendenti, devono dotarsi di giacca o sopravveste di colore preferibilmente chiaro; essi devono procedere ad effettuare attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D. Lgs. del 26.05.1997, n. 155.
3. Tutti i concessionari di posteggio, hanno l'obbligo di dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata, nei quali, durante l'esercizio dell'attività di vendita, raccoglieranno gli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere pulita l'area pubblica assegnata. Alla fine delle operazioni di vendita, gli appositi contenitori, dovranno essere lasciati chiusi sul posto per la successiva raccolta a cura del Servizio Ecologico del Comune.
4. Agli operatori che producono rifiuti particolari, quali cartoni di grosse dimensioni e simili, è prescritto di raccogliere detti rifiuti, compattandoli e lagandoli per renderli meno voluminosi possibili, al fine di agevolarne le operazioni di raccolta.
5. Il controllo igienico-sanitario è svolto dal personale dell'Azienda U.S.L. competente per territorio con l'ausilio del personale di Polizia Municipale che curerà in particolare la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla richiamata Ordinanza Ministeriale del 03.04.2002.

ART. 21

SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Costituiscono condizioni di sospensione della concessione di posteggio, i seguenti casi:
 - a) Mancato pagamento della tassa di occupazione e/o di posteggio dell'area pubblica assegnata;
 - b) Comportamento scorretto dell'operatore di mercato nei confronti del cliente, dei Funzionari ed Agenti di Polizia Municipale;
 - c) Per cessione, anche parziale, dell'area pubblica assegnata ad altri.
2. Costituiscono condizioni di decadenza della concessione del posteggio nonché revoca dell'autorizzazione amministrativa, i seguenti casi:
 - a) Non iniziare l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio o dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso;
 - b) Non utilizzare, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare (ovvero n° 12 mercati);
 - c) Non assumere l'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti;
 - d) Per turbativa del regolare svolgimento dell'attività di mercato.
3. L'Ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopra indicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica immediatamente all'interessato, unitamente alla revoca della relativa autorizzazione.
4. I concessionari che incorrono nella decadenza della concessione non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.
5. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso di decadenza dal posteggio;
 - b) nel caso di cancellazione dal Registro degli Esercenti il Commercio.

ART. 22
CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

1. L'operatore che non ha utilizzato il posteggio per giustificati motivi, tempestivamente documentati, ha diritto alla conservazione del posteggio.
2. Il posteggio è conservato per:
 - Gravidanza e puerperio;
 - Malattie ed infortuni;
 - Ferie non superiori ad un mese per anno solare;
 - Cariche elettive e sindacali.
3. Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.
4. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione può essere riassegnato per la durata del periodo di non utilizzazione.

ART. 23
PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. A tutti i venditori dei generi di largo e generale consumo è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 38 della Legge 11 giugno 1971, n. 426, di indicare i prezzi delle merci poste sul banco di vendita in modo chiaro e ben visibile, anche mediante listino unico.

ART. 24
COMMISSIONE COMUNALE

1. E' costituita presso il Comune di Capaci una Commissione per il commercio sulle aree pubbliche e i mercati, nominata dal Sindaco, dura in carica cinque anni, ed è così composta:
 - a) Dal Sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di presidente;
 - b) Dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o da un suo delegato;
 - c) Dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o da un suo delegato;
 - d) Da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti;
 - e) Da un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello provinciale;
2. Il funzionamento della Commissione per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dal regolamento approvato dalla Commissione stessa. La Commissione esprime i pareri previsti dalle normative vigenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dal momento della trasmissione, trascorso il quale il parere si intende reso positivamente.
3. Alla Commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso. La Commissione ha funzioni consultive ed è sentita:
 - Per lo spostamento di luogo e data di svolgimento di mercati o fiere locali;
 - In caso di revoca della concessione del posteggio per motivo di pubblico interesse (L.R. n. 18/95);

- Per le deroghe agli orari dell'attività di vendita degli esercenti (art. 10, comma 4, L.R. n.18/95);
- 4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso il competente settore amministrativo (attività produttive).
- 5. Delle sedute della Commissione è redatto verbale a cura del segretario della stessa Commissione.

CAPO II – SANZIONI E NORME FINALI

ART. 25 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n° 267/00 (T.U.EE.LL.) e ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate da leggi, tra cui l'art. 20 della L.R. n. 18/95, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni possono essere conciliate entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale con il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole al trasgressore, al doppio del minimo della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita al primo comma del presente articolo.
3. L'autore della trasgressione ha la facoltà, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, di presentare al Sindaco o all'Autorità competente, scritti difensivi.
4. Qualora nei termini previsti non sia stato presentato alcuno scritto difensivo e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge n. 689/81, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria edittale e per le spese di procedimento.

ART. 26 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni e normative vigenti in materia ed eventuali successive modifiche.
2. I requisiti igienico-sanitari per la vendita e la somministrazione nelle aree di mercato sono quelle previste dalle specifiche normative vigenti in materia.

ART. 27 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in ogni momento.

ART. 28 VARIAZIONI AL REGOLAMENTO


1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento dandone comunicazione ai concessionari di posteggio mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Comunale e, contestualmente, sono abrogate le norme regolamentari, nonché i relativi atti emanati dal Sindaco di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.

Planimetria in scala



L'ASSESSORE ANZIANO




IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Dott. Ricupati Cristoforo



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-05-2019 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 07-05-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

